Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 6 novembre 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28 febbraio 2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la corresponsione dell'importo di € 836,57, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di attivazione;
- la restituzione delle "*quote indebitamente trattenute per anticipata estinzione del finanziamento*";
- la rifusione delle spese di assistenza difensiva e delle spese di procedura;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che il GdP di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2024 ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare l'illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, aventi natura *up front*;

- che il contratto sottoscritto dal cliente ed il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo solo le "*commissioni di gestione*" e i "*costi di incasso rata*", rimanendo, invece, a carico del cliente le "*commissioni di attivazione*" e le "*provvigioni per l'intermediario del credito*" nonché l'"*imposta di bollo*" in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- che la stessa CGUE, con la sentenza del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliari, ha riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, sentenza che ritiene già assorbita da numerose decisioni del Giudice ordinario che richiama;
- che a tale orientamento si riferisce anche il D.L n. 104/2023 (che ha modificato l'art. 11*octies*, comma secondo, del D.L. n. 73/21), laddove richiama "*le pronunce della Corte di Giustizia europea* ";
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento o conclusione del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- di essersi conformato all'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, tutt'ora vigente, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up front*.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE;
- in subordine, di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce l'inapplicabilità al caso di specie di quanto statuito dalla sentenza del 9 febbraio 2023, C-555/21, della CGUE e richiama quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263/2022 e plurime pronunce di merito, nonché una di legittimità, che hanno deciso nel medesimo senso. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
Nelle controrepliche l'intermediario fa presente che constano ulteriori sospensioni dei procedimenti della specie da parte della giustizia ordinaria e insiste per la sospensione del procedimento.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta formulata dall'intermediario resistente di sospensione dell'odierno procedimento, in considerazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12 ottobre 2024 con la quale lo stesso ha disposto la sospensione del giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto per la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.
Sulla questione sollevata, il Collegio rileva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Inoltre, va evidenziato che, sebbene il rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE obblighi il giudice *a quo* che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2913/25; Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, il Collegio osserva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*".
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.
Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.
Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 […] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)*" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).
In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.
L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.
In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di attivazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.
Pertanto, tenuto conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	50
rate residue	*70*

TAN	*3.467%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58.33%*
- in proporzione alla quota interessi	*35.84%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	commissioni attivazione *(up front)*	€ 1,434.12	*€ 836.57*	€ 513.95			€ 513.95
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 514**
interessi legali	1

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta del ricorrente di "*restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute*" non può essere accolta in quanto non documentata (arg. *ex* art. 2697, cod. civ.).
Infine, per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 514,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE